

## RELAZIONE

sugli adempimenti di cui agli art. 4 e 13 del D.Lgs. 626/94  
e al D.M. 10 marzo 1998

Il gruppo di lavoro per lo studio di indirizzi generali sugli incarichi del primo soccorso e della gestione dell'emergenza presso le strutture dell'Ente ha elaborato la seguente linea guida per i Direttori di Struttura in merito agli adempimenti di cui al D.Lgs 626/94, con particolare riferimento agli art. 4 e 13, nonché al D.M. 10 marzo 1998

Il gruppo è formato da:

- Marta Dalla Vecchia
- Verardo Torri
- Salvatore Cardillo

### 1. Adempimenti in materia di Primo Soccorso e della Gestione dell'Emergenza

Come prima cosa ci sembra essenziale richiamare l'attenzione su quali sono gli adempimenti prescritti dalla legge in materia di Primo Soccorso e Gestione dell'Emergenza.

#### **quadro normativo:**

In materia di *Primo Soccorso* non è ancora stato emanato il Decreto di cui all'art. 15 del D. Lgs 626/94 dove si prevede che "le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione siano individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri ....." in attesa di tale decreto si applicano le disposizioni vigenti in materia:

#### **adempimenti:**

- le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso sono individuate con D.M. 28 luglio 1958, il decreto è abbastanza obsoleto ma ancora in vigore, è quindi opportuno avere in ogni sede almeno una Cassetta di Pronto Soccorso con i contenuti prescritti nel citato Decreto e un idoneo numero di Presidi il cui contenuto va concordato con il Medico Competente
- i requisiti del personale addetto e la sua formazione non sono ancora stati stabiliti da nessun Decreto. In attesa dell'emanazione del Decreto previsto "a breve" è opportuno concordare con il proprio Medico Competente i contenuti della formazione

#### **quadro normativo:**

In materia di *Gestione dell'Emergenza* è stato pubblicato in data 10 marzo 1998 il Decreto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 626/94: "Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, i Ministri dell'Interno, del Lavoro e della Previdenza Sociale, in relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti a individuare:

- 1) misure intese a evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
- 2) misure precauzionali di esercizio;

- 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
- 4) criteri per la gestione delle emergenze;
- b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio di cui all'art. 12 del D. Lgs 626/94, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione”.

#### **adempimenti:**

Il D.M. 10 marzo 1998 detta in modo assai chiaro i criteri da adottare per la valutazione dei rischi di incendio al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi. Tutte le Strutture devono quindi:

- effettuare la **Valutazione dei Rischi di Incendio** (art. 2), meglio se in conformità ai criteri riportati in all. I del D.M. 10 marzo 1998. All'esito della Valutazione è opportuno stendere una relazione che fa parte integrante del documento di cui all'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 626/94. Una bozza di tale relazione è riportata in allegato 1. In accordo con quanto stabilito dal gruppo di lavoro per la gestione informatizzata dei dati inseriti nel documento di valutazione dei rischi, le tabelle utilizzate per la valutazione dei rischi di incendio sono già state inserite in via sperimentale nel programma in oggetto.
- Assicurarsi che siano state attuate le **misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio** di cui all'art. 3 del citato decreto.
- Adottare le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio e riportarle in un **Piano di Emergenza** elaborato in conformità all'all. VII del D.M. 10 marzo 1998 (art. 5). I Contenuti minimi di tale Piano sono riportati in allegato 2. Nelle Strutture ubicate presso le sedi Universitarie il Piano deve essere elaborato in collaborazione con l'Università stessa
- **Designare gli incaricati** all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. Tali incaricati devono frequentare un corso conforme all'all. IX del D.M. 10 marzo 1998 (art. 6).

## 2. Organizzazione delle Squadre di Primo Intervento

#### **quadro normativo:**

Il D. Lgs. 626/94 recita: “Il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva”.

#### Formazione:

In materia di Antincendio il D.M. 4 marzo 1998 individua 3 livelli di Formazione

- Corso A: attività a rischio di incendio basso
- Corso B: attività a rischio di incendio medio
- Corso C: attività a rischio di incendio elevato

#### **adempimenti:**

Considerate le attività dell'Ente si suggerisce:

Per gli addetti delle Sezioni un corso di tipo B (oppure C), per gli addetti dei Laboratori un corso di tipo C. Il conseguimento dell'attestato di idoneità tecnica è necessario solo dove si

svolgono particolari attività ma si suggerisce a tutte le strutture di comprovare l' idoneità tecnica del personale tramite attestazione conforme all' art. 3 della Legge 609/96. Come già ribadito, in materia di Primo Soccorso contenuti e durata dei corsi di formazione devono essere concordati con il medico competente. Sia in materia di antincendio che di primo soccorso è inoltre opportuno ripetere i corsi con una certa periodicità (2-4 anni)

#### Organizzazione degli Addetti al Primo Intervento

L' organizzazione delle Squadre non può prescindere dal Piano di Emergenza in quanto questo deve identificare un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare l' attuazione delle procedure previste ed includere, ad esempio, i doveri del personale a cui sono affidati particolari responsabilità in caso di incendio.

Ovviamente ogni Laboratorio e ogni Sezione dovranno organizzare le Squadre di Addetti tenendo conto dell' attività che in esse vi si svolge e della loro ubicazione. Le Sezioni con sede all' interno dei Dipartimenti Universitari potranno (dovranno!) organizzare le Squadre in collaborazione con l' Università ed eventualmente con l' INFM, il CNR, ecc.

Considerata l' organizzazione delle nostre Strutture ci sembra che una possibile soluzione potrebbe essere la seguente:

- durante il normale orario di lavoro le Azioni di Primo Intervento vengono coordinate dagli addetti (anche afferenti a più amministrazioni), la loro presenza sul luogo di lavoro deve essere assicurata in numero adeguato: almeno 2 persone per l' intervento, 1 persona per il coordinamento (se non è presente un centralino o un altro luogo sempre presidiato), 1 persona responsabile delle azioni di evacuazione. Ciò può essere reso possibile predisponendo un calendario di presenze che possa assicurare interventi sia in materia di Pronto Soccorso sia in materia di lotta antincendio;
- al di fuori del normale orario di lavoro il Piano di Emergenza prevede procedure idonee alternative

I turni di presenza dovrebbero essere organizzati in modo da non interferire con i normali carichi di lavoro dei dipendenti. Tale obiettivo può facilmente essere raggiunto coinvolgendo un largo numero di dipendenti e programmando in anticipo la loro disponibilità. Ognuno potrebbe essere impegnato solo per pochi giorni all' anno (10 – 20) liberi da lavoro fuori sede. Inoltre è ragionevole pensare a Squadre formate sia da dipendenti INFN sia da dipendenti di altri enti (Università, INFM, CNR, ecc.). Senza tale cooperazione è difficile poter prevedere turni di presenza sufficienti a coprire tutti i giorni lavorativi in Sezioni con un numero esiguo di dipendenti

#### Compiti degli Addetti al Primo Intervento

I compiti degli addetti al Primo Intervento è bene che siano chiariti per iscritto. Le azioni che tali addetti dovranno mettere in atto non appena ricevono una chiamata di intervento sono specifiche del Piano di Emergenza di ciascuna Struttura ma con alcuni punti comuni:

- Intervenire senza mai mettere a repentaglio la propria incolumità
- Non assentarsi dal lavoro senza preavviso in modo da rendere possibile la propria sostituzione.
- Il loro principale compito è di coordinare le azioni di emergenza.  
In caso di infortunio a persona devono:
  - valutare i parametri vitali e delle principali alterazioni in modo da poter far da tramite con il lavoro di altro personale qualificato in arrivo. Tra le altre azioni che possono essere previste elenchiamo il massaggio cardiaco esterno e ventilazione artificiale,

l'immobilizzazione degli arti, l'emostasi, protezione e medicazione di ferite e la sottrazione del ferito da situazione di immediato pericolo.

In caso di incendio devono:

- valutare la gravità dell'incendio in modo da poter far da tramite con il lavoro di altro personale qualificato in arrivo e coordinare le azioni di evacuazione. Tra le altre azioni che possono essere previste elenchiamo la lotta a principi di incendio, le azioni di supporto ai Vigili del Fuoco (predisposizione degli idranti, ecc.)

#### Materiale di supporto

La squadra di emergenza deve essere dotata di mezzi idonei, tra cui:

- giacche o tute ignifughe complete di guanti e calzari idonei
- caschi con Visiera idonei alla lotta antincendio.
- maschere facciali con filtri combinati (eventualmente autoprotettore)
- coperta antifiama, piccozza e corda
- valigetta con tutto il materiale per il primo soccorso
- cellulare o cercapersone per essere rintracciati

**ALLEGATO 1**

**LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO  
NEI LUOGHI DI LAVORO**

**LINEE GUIDA PER UN POSSIBILE DOCUMENTO**

**INDICE**

BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA

GENERALITÀ

DEFINIZIONI

OBIETTIVI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

Identificazione dei pericoli di incendio

*Materiali combustibili e infiammabili*

*Sorgenti di innesco*

Identificazione dei lavoratori e di altre persone presenti esposti a rischi di incendio

Eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio

*Criteria adottati per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e combustibili*

*Misure adottate per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore*

Valutazione del rischio residuo di incendio

Adeguatezza delle misure di sicurezza

MISURE PREVENTIVE, PROTETTIVE E PRECAUZIONALI DI ESERCIZIO

CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO

Informazione

Formazione

Esercitazioni

Informativa scritta sulle misure antincendio

GESTIONE DELL'EMERGENZA IN CASO DI INCENDIO

DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO

REVISIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO

**Allegati**

1 - PIANO DI EMERGENZA

## BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA

**Denominazione** Istituto Nazionale di Fisica Nucleare  
Sezione di .....

**Sede**  
Via: .....  
Località: .....

Luoghi di lavoro: .....  
.....  
(indicare le varie sedi di lavoro)

Nr. tel. ....  
Nr. fax .....

**Datore di lavoro** ..... (Direttore)

**Attività svolta** L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica del nucleo, delle particelle elementari e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico necessari all'attività in tali settori.

### Ulteriori Informazioni

(comprese eventuali competenze derivanti dalla Convenzione firmata con l'Università ospitante in merito a infrastrutture e manutenzioni rilevanti ai fini della prevenzione incendi)

**Data di effettuazione della valutazione** .....

## GENERALITÀ

La presente valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica del documento di cui all'art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo n. 626/94

## DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento si definisce:

- PERICOLO DI INCENDIO: proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di un ambiente di lavoro, che presentano il potenziale di causare un incendio;
- RISCHIO DI INCENDIO: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino conseguenze dell'incendio sulle persone presenti;
- VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO: procedimento di valutazione dei rischi di incendio in un luogo di lavoro, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo di incendio.

## OBIETTIVI

La valutazione dei rischi di incendio deve consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro.

Questi provvedimenti comprendono:

- la prevenzione dei rischi;
- l'informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti;
- la formazione dei lavoratori;
- le misure tecnico-organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari.

La prevenzione dei rischi costituisce uno degli obiettivi primari della valutazione dei rischi. Nei casi in cui non è possibile eliminare i rischi, essi devono essere diminuiti nella misura del possibile e devono essere tenuti sotto controllo i rischi residui, tenendo conto delle misure generali di tutela di cui all'art. 3 del D. Lgs. 626/94

La valutazione del rischio di incendio tiene conto:

- a) del tipo di attività;
- b) dei materiali immagazzinati e manipolati;
- c) delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi;
- d) delle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento;
- e) delle dimensioni e dell'articolazione del luogo di lavoro;
- f) del numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza.

## VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO

La valutazione dei rischi di incendio si articola nelle seguenti fasi:

- a) individuazione di ogni pericolo di incendio (p.e. sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione dell'incendio);
- b) individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio;
- c) eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
- d) valutazione del rischio residuo di incendio;
- e) verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.

### Identificazione dei pericoli di incendio

#### Materiali combustibili e/o infiammabili

I materiali combustibili se sono in quantità limitata, correttamente manipolati e depositati in sicurezza, possono non costituire oggetto di particolare valutazione.

Alcuni materiali presenti nei luoghi di lavoro costituiscono pericolo potenziale poiché essi sono facilmente combustibili od infiammabili o possono facilitare il rapido sviluppo di un incendio. A titolo esemplificativo essi sono:

- vernici e solventi infiammabili;
- adesivi infiammabili;
- gas infiammabili;
- grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio;
- materiali plastici, in particolare sotto forma di schiuma;
- grandi quantità di manufatti infiammabili;
- prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono reagire con altre sostanze provocando un incendio;
- prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio;
- vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali facilmente combustibili.

cod.	materiale	tipo di rischio	luogo di utilizzo	luogo di stoccaggio	quantità
1.1					
1.2					
1.3					
1.4					
1.5					

### Sorgenti di innesco

Nei luoghi di lavoro possono essere presenti anche sorgenti di innesco e fonti di calore che costituiscono cause potenziali di incendio o che possono favorire la propagazione di un incendio. Tali fonti, in alcuni casi, possono essere di immediata identificazione mentre, in altri casi, possono essere conseguenza di difetti meccanici od elettrici. A titolo esemplificativo si citano:

- presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, quali taglio, affilatura, saldatura;
- presenza di sorgenti di calore causate da attriti;
- presenza di macchine ed apparecchiature in cui si produce calore non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica;
- uso di fiamme libere;
- presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica.

cod.	sorgente	tipo di rischio	localizzazione
2.1			
2.2			
2.3			
2.4			
2.5			

### Identificazione dei lavoratori e di altre persone presenti esposti a rischi di incendio

Nelle situazioni in cui si verifica che nessuna persona sia particolarmente esposta a rischio, in particolare per i piccoli luoghi di lavoro, occorre solamente seguire i criteri generali finalizzati a garantire per chiunque una adeguata sicurezza antincendio.

Occorre tuttavia considerare attentamente i casi in cui una o più persone siano esposte a rischi particolari in caso di incendio, a causa della loro specifica funzione o per il tipo di attività nel luogo di lavoro. A titolo di esempio si possono citare i casi in cui:

- siano previste aree di riposo;
- sia presente pubblico occasionale in numero tale da determinare situazione di affollamento;
- siano presenti persone la cui mobilità, udito o vista sia limitata;
- siano presenti persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo;
- siano presenti lavoratori in aree a rischio specifico di incendio;
- siano presenti persone che possono essere incapaci di reagire prontamente in caso di incendio o possono essere particolarmente ignare del pericolo causato da un incendio, poiché lavorano in aree isolate e le relative vie di esodo sono lunghe e di non facile praticabilità.

### **Eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio**

Per ciascun pericolo di incendio identificato, è necessario valutare se esso possa essere:

- eliminato;
- ridotto;
- sostituito con alternative più sicure;
- separato o protetto dalle altre parti del luogo di lavoro, tenendo presente il livello globale di rischio per la vita delle persone e le esigenze per la corretta conduzione dell'attività.

Occorre stabilire se tali provvedimenti, qualora non siano adempimenti di legge, debbano essere realizzati immediatamente o possano far parte di un programma da realizzare nel tempo.

### Criteri per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili

I criteri possono comportare l'adozione di una o più delle seguenti misure:

- rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività;
- sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi;
- immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco, e, dove praticabile, conservazione della scorta per l'uso giornaliero in contenitori appositi;



- rimozione o sostituzione dei materiali di rivestimento che favoriscono la propagazione dell'incendio;
- riparazione dei rivestimenti degli arredi imbottiti in modo da evitare l'innesco diretto dell'imbottitura;
- miglioramento del controllo del luogo di lavoro e provvedimenti per l'eliminazione dei rifiuti e degli scarti

codifica	Provvedimento prescelto	Data di attuazione
1.1		
1.2		
1.3		
1.4		
1.5		

#### Misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore

Le misure possono comportare l'adozione di uno o più dei seguenti provvedimenti:

- rimozione delle sorgenti di calore non necessarie;
- sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure;
- controllo dell'utilizzo dei generatori di calore secondo le istruzioni dei costruttori;
- schermaggio delle sorgenti di calore valutate pericolose tramite elementi resistenti al fuoco;
- installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione;
- controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti;
- controllo relativo alla corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche;
- riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate;
- pulizia e riparazione dei condotti di ventilazione e canne fumarie;
- adozione, dove appropriato, di un sistema di permessi di lavoro da effettuarsi a fiamma libera nei confronti di addetti alla manutenzione ed appaltatori;
- identificazione delle aree dove è proibito fumare e regolamentazione sul fumo nelle altre aree;
- divieto dell'uso di fiamme libere nelle aree ad alto rischio.

codifica	Provvedimento prescelto	Data di attuazione
2.1		
2.2		
2.3		
2.4		
2.5		

#### **Classificazione del livello di rischio di incendio**

Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di rischio di incendio dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso: tale livello può essere basso, medio o elevato.

Una guida alla classificazione è fornita dalle schede di valutazione inserite alla fine del documento. Si è preferito suggerire due strade:

- per le Strutture con basso carico di incendio la compilazione di un'unica scheda semplificata.
- per le Realtà più complesse la compilazione di più schede (una per ciascun locale o edificio) seguendo le linee guida suggerite da Dossier Ambiente

#### *A) Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso*

Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

### *B) Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio*

Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

### *C) Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato*

Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui:

- per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.

Tali luoghi comprendono:

- aree dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali combustibili;
- aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili;
- aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili;
- aree dove c'è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili;
- edifici interamente realizzati con strutture in legno.

Al fine di classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come avente rischio di incendio elevato occorre inoltre tenere presente che:

- a) molti luoghi di lavoro si classificano della stessa categoria di rischio in ogni parte. Ma una qualunque area a rischio elevato può elevare il livello di rischio dell'intero luogo di lavoro, salvo che l'area interessata sia separata dal resto del luogo attraverso elementi separanti resistenti al fuoco;
- b) una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di lavoro è gestito accuratamente e le vie di esodo sono protette contro l'incendio;
- c) nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure di protezione attiva di tipo automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti automatici di rivelazione incendi o impianti di estrazione fumi.

Vanno inoltre classificati come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove, indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle fiamme, l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio.

*Considerati gli esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio medio ed elevato riportati in allegato IX del D.M. 10 marzo 1998 in generale le Sezioni INFN si possono considerare a rischi di incendio medio e i Laboratori Nazionali a rischio di Incendio Elevato*

### **Adeguatezza delle misure di sicurezza**

Nelle attività soggette al controllo obbligatorio da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, che hanno attuato le misure previste dalla vigente normativa, in particolare per quanto attiene il comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali, compartimentazioni, vie di esodo, mezzi di spegnimento, sistemi di rivelazione ed allarme, impianti tecnologici, è da ritenere che le misure attuate in conformità alle vigenti disposizioni siano adeguate. Per le restanti attività, fermo restando l'obbligo di osservare le normative vigenti ad esse applicabili, ciò potrà invece essere stabilito seguendo i criteri relativi alle misure di prevenzione e protezione riportati nel presente allegato.

Qualora non sia possibile il pieno rispetto delle misure previste nel presente allegato, si dovrà provvedere ad altre misure di sicurezza compensative. In generale l'adozione di una o più delle seguenti misure possono essere considerate compensative:

#### *A) Vie di esodo*

- 1) riduzione del percorso di esodo;
- 2) realizzazione di ulteriori percorsi di esodo e di uscite;
- 4) installazione di ulteriore segnaletica;
- 5) potenziamento dell'illuminazione di emergenza;
- 6) messa in atto di misure specifiche per persone disabili;

7) incremento del personale addetto alla gestione dell'emergenza ed all'attuazione delle misure per l'evacuazione;

8) limitazione dell'affollamento.

*B) Mezzi ed impianti di spegnimento*

1) realizzazione di ulteriori approntamenti, tenendo conto dei pericoli specifici;

2) installazione di impianti di spegnimento automatico.

*C) Rivelazione ed allarme antincendio*

1) installazione di un sistema di allarme più efficiente (p.e. sostituendo un allarme azionato manualmente con uno di tipo automatico);

2) riduzione della distanza tra i dispositivi di segnalazione manuale di incendio;

3) installazione di impianto automatico di rivelazione incendio;

4) miglioramento del tipo di allertamento in caso di incendio (p.e. con segnali ottici in aggiunta a quelli sonori, con sistemi di diffusione messaggi tramite altoparlante, ecc.);

5) nei piccoli luoghi di lavoro, risistemazione delle attività in modo che un qualsiasi principio di incendio possa essere individuato immediatamente dalle persone presenti.

*D) Informazione e formazione*

1) predisposizione di un programma di controllo e di regolare manutenzione dei luoghi di lavoro;

2) emanazione di specifiche disposizioni per assicurare la necessaria informazione sulla sicurezza antincendio agli appaltatori esterni ed al personale dei servizi di pulizia e manutenzione;

3) controllo che specifici corsi di aggiornamento siano forniti al personale che usa materiali facilmente combustibili, sostanze infiammabili o sorgenti di calore in aree ad elevato rischio di incendio;

4) realizzazione dell'addestramento antincendio per tutti i lavoratori.

## **MISURE PREVENTIVE, PROTETTIVE E PRECAUZIONALI DI ESERCIZIO**

Descrivere le misure adottate all'esito della valutazione dei rischi di incendio finalizzate a:

a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all'allegato II D.M. 10 marzo 1998;

b) realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, di seguito denominato DPR n. 547/1955, così come modificato dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 626/1994, per garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio, in conformità ai requisiti di cui all'allegato III D.M. 10 marzo 1998;

c) realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento, in conformità ai criteri di cui all'allegato IV D.M. 10 marzo 1998;

d) assicurare l'estinzione di un incendio in conformità ai criteri di cui all'allegato V D.M. 10 marzo 1998;

e) garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all'allegato VI D.M. 10 marzo 1998;

f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'all. VII D.M. 10 marzo 1998.

Per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, le disposizioni riportate si applicano limitatamente alle lettere a), e) ed f).

## **CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO**

Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio devono essere effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali ed europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore. Descriverne le modalità

## **INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO**

E' obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio.

## **Informazione**

Il datore di lavoro deve provvedere affinché ogni lavoratore riceva una adeguata informazione su:

- a) rischi di incendio legati all'attività svolta;
- b) rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte;
- c) misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento a:
  - osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro;
  - divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio;
  - importanza di tenere chiuse le porte resistenti al fuoco;
  - modalità di apertura delle porte delle uscite;
- d) ubicazione delle vie di uscita;
- e) procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare:
  - azioni da attuare in caso di incendio;
  - azionamento dell'allarme;
  - procedure da attuare all'attivazione dell'allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro;
  - modalità di chiamata dei vigili del fuoco.
- f) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e pronto soccorso;
- g) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda.

L'informazione deve essere basata sulla valutazione dei rischi, essere fornita al lavoratore all'atto dell'assunzione ed essere aggiornata nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa.

L'informazione deve essere fornita in maniera tale che il personale possa apprendere facilmente.

Adeguate informazioni devono essere fornite agli addetti alla manutenzione e agli appaltatori per garantire che essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio nel luogo di lavoro, delle azioni da adottare in caso di incendio e delle procedure di evacuazione.

Nei piccoli luoghi di lavoro l'informazione può limitarsi ad avvertimenti antincendio riportati tramite apposita cartellonistica.

## **Formazione**

Tutti i lavoratori esposti a particolari rischi di incendio correlati al posto di lavoro, quali per esempio gli addetti all'utilizzo di sostanze infiammabili o di attrezzature a fiamma libera, devono ricevere una specifica formazione antincendio.

Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una specifica formazione antincendio i cui contenuti minimi sono riportati in allegato IX del D.M. 10 marzo 1998.

## **Esercitazioni**

Nei luoghi di lavoro ove, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 10 marzo 1998, ricorre l'obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l'anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento.

Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tale esercitazione deve semplicemente coinvolgere il personale nell'attuare quanto segue:

- percorrere le vie di uscita;
- identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti;
- identificare la posizione dei dispositivi di allarme;
- identificare l'ubicazione delle attrezzature di spegnimento.

L'allarme dato per esercitazione non deve essere segnalato ai vigili del fuoco.

I lavoratori devono partecipare all'esercitazione e qualora ritenuto opportuno, anche il pubblico. Tali esercitazioni non devono essere svolte quando siano presenti notevoli affollamenti o persone anziane od inferme.

Devono essere esclusi dalle esercitazioni i lavoratori la cui presenza è essenziale alla sicurezza del luogo di lavoro.

Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, in genere, non dovrà essere messa in atto un'evacuazione simultanea dell'intero luogo di lavoro. In tali situazioni l'evacuazione da ogni specifica area del luogo di lavoro deve procedere fino ad un punto che possa garantire a tutto il personale di individuare il percorso fino ad un luogo sicuro.

Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, occorre incaricare degli addetti, opportunamente informati, per controllare l'andamento dell'esercitazione e riferire al datore di lavoro su eventuali carenze.

Una successiva esercitazione deve essere messa in atto non appena:

- una esercitazione abbia rivelato serie carenze e dopo che sono stati presi i necessari provvedimenti;
- si sia verificato un incremento del numero dei lavoratori;
- siano stati effettuati lavori che abbiano comportato modifiche alle vie di esodo.

Quando nello stesso edificio esistono più datori di lavoro gli stessi promuovono la collaborazione per la realizzazione delle esercitazioni antincendio.

### **Informazione scritta**

L'informazione e le istruzioni antincendio possono essere fornite ai lavoratori predisponendo avvisi scritti che riportino le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme o di incendio. Tali istruzioni, cui possono essere aggiunte delle semplici planimetrie indicanti le vie di uscita, devono essere installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili. Qualora ritenuto necessario, gli avvisi debbono essere riportati anche in lingue straniere.

## **GESTIONE DELL'EMERGENZA IN CASO DI INCENDIO**

All'esito della valutazione dei rischi d'incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all'allegato VIII del D. M. 10 marzo 1998.

## **DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO**

All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994, o se stesso nei casi previsti dall'articolo 10 del decreto suddetto.

I lavoratori designati devono frequentare il corso di formazione di cui all'articolo 7 del D.M. 10 marzo 1998.

I lavoratori designati ai sensi del comma 1, nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività riportate nell'allegato X del D.M. 10 marzo 1998, devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.

Qualora il datore di lavoro, su base volontaria, ritenga necessario che l'idoneità tecnica del personale di cui al comma 1 sia comprovata da apposita attestazione, la stessa dovrà essere acquisita secondo le procedure di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, 609.

## **REVISIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO**

La procedura di valutazione dei rischi di incendio richiede un aggiornamento in relazione alla variazione dei fattori di rischio individuati.

Il luogo di lavoro deve essere tenuto continuamente sotto controllo per assicurare che le misure di sicurezza antincendio esistenti e la valutazione del rischio siano affidabili.

La valutazione del rischio deve essere oggetto di revisione se c'è un significativo cambiamento nell'attività, nei materiali utilizzati o depositati, o quando l'edificio è oggetto di ristrutturazioni o ampliamenti.

**Scheda per la Valutazione dei rischi di incendio in Strutture con basso carico di incendio**

Compilazione di un'unica scheda riassuntiva firmata dal datore di lavoro:

SCHEDA RISCHIO INCENDI				
I.N.F.N.	Datore di Lavoro	Data	Data Revisione	Pagina n°
Firma datore di lavoro .....				
<b>Oggetto: VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO (D.M. 10 marzo 19989)</b>				
<b>RISCHIO DI INCENDIO POTENZIALE:</b>				
Pericolo generato da materiali infiammabili e/o combustibili (riferimento Tabella 1A)		R1 =	}	
Pericolo generato da sorgenti di innesco (riferimento Tabella 2A)		R2 =		
Pericolo dovuto alle condizioni dei Locali (riferimento Schede Bi, Scheda R locali)		R3 =		
<b>FATTORI DI RIDUZIONE:</b>				
Misure per la riduzione dei rischi (riferimento Tabella 1B, 2B, 3B)		F1 =	}	
Caratteristiche dei locali (riferimento Schede Bi, Scheda R locali)		F2 =		
Manutenzioni e controlli		F3 =		
Formazione ed Informazione dei lavoratori e delle persone presenti		F4 =		
Procedure per la Gestione dell'Emergenza		F5 =		
<b>INDICE DI RISCHIO:</b>		<i>calcolo dell'indice di rischio:</i> <i>R &lt; 10 = rischio basso</i> <i>10 ≤ R ≤ 25 = rischio medio</i> <i>R &gt; 25 = rischio alto</i>		
$\frac{R1 \times R2 \times R3}{F1 + F2 + F3 + F4 + F5} =$				
<b>NOTE:</b>				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				

**Scheda per la Valutazione dei rischi di incendio in Strutture complesse**

Compilazione di più schede per ciascun locale, edificio o area di edificio  
 Applicazione delle linee guida suggerite da Dossier Ambiente:

SCHEDA VALUTAZIONE RISCHIO INCENDI				
I.N.F.N.	Locale o Edificio	Responsabile	Data	Pagina n° .....
<b>Firma del Responsabile</b> .....				
<b>Valutazione dei rischi di incendio del locale o dell'Edificio</b>				
Breve descrizione dell'attività svolta: ..... .....				
<b>RISCHIO DI INCENDIO POTENZIALE:</b>				
Carico di Incendio	<b>RC =</b>	<i>carico di incendio calcolato secondo le indicazioni dei VVF</i> <i>indici variabili da 1 a 3 secondo alcune tabelle guida</i>		
Indice di Rapidità della Combustione	<b>RR =</b>			
Indice di Pericolosità dei Fumi	<b>RP =</b>			
Indice di Probabilità di Innesco	<b>RI =</b>			
Indice di Affollamento	<b>RA =</b>			
<b>FATTORI DI RIDUZIONE:</b>				
Caratteristiche dei Locali	<b>FL =</b>	<i>fattori di riduzione indicativi dei requisiti di sicurezza applicati variabili da 0% a 100% e successivamente indicizzati da 1 a 0.75</i>		
Procedure Operative	<b>FP =</b>			
Prevenzione Fonti di Innesco	<b>FI =</b>			
Protezione Persone ed Evacuazione	<b>FD =</b>			
Informazione e Formazione	<b>FF =</b>			
Manutenzione e Ristrutturazione	<b>FM =</b>			
Segnalazione Incendi	<b>FS =</b>			
Capacità d Estinzione	<b>FE =</b>			
Controllo dei Sistemi di Prevenzione	<b>FC =</b>			
<b>INDICE DI RISCHIO:</b> $RC \times RR \times RP \times RI \times RA \times \prod_i Fi =$				
<i>calcolo dell'indice di rischio:</i> $R < 5$ = rischio basso $5 \leq R \leq 10$ = rischio medio $R > 10$ = rischio alto				
NOTE: ..... .....				
<b>SOSTITUISCE LA SCHEDA N°</b>		<b>SOSTITUITO DALLA SCHEDA N°</b>		





## **ALLEGATO 2**

### **PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI INCENDIO: GESTIONE DELL'EMERGENZA**

#### **LINEE GUIDA PER UN POSSIBILE PIANO DI EMERGENZA**

#### **Dal D.M. 10 marzo 1998:**

##### **GENERALITÀ**

In tutti i luoghi di lavoro deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve contenere nei dettagli:

- a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
- b) le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
- c) le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- d) specifiche misure per assistere le persone disabili.

Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure previste.

##### **CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA**

I fattori da tenere presenti nella compilazione del piano di emergenza e da includere nella stesura dello stesso sono:

- le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo;
- il sistema di rivelazione e di allarme incendio;
- il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
- i lavoratori esposti a rischi particolari;
- il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano nonché all'assistenza per l'evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio, pronto soccorso);
- il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.

Il piano di emergenza deve essere basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:

- a) i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali per esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
- b) i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
- c) i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
- d) le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari;
- e) le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
- f) le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l'intervento.

Per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il piano può limitarsi a degli avvisi scritti contenenti norme comportamentali.

Per luoghi di lavoro, ubicati nello stesso edificio e ciascuno facente capo a titolari diversi, il piano deve essere elaborato in collaborazione tra i vari datori di lavoro.

Per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il piano deve includere anche una planimetria nella quale siano riportati:

- le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alla compartimentazione antincendio;
- il tipo, numero di ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione;
- l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;

- l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi combustibili.

### **ASSISTENZA ALLE PERSONE DISABILI IN CASO DI INCENDIO**

Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari dei lavoratori disabili nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure di evacuazione del luogo di lavoro.

Occorre altresì considerare le altre persone disabili che possono avere accesso nel luogo di lavoro. Al riguardo occorre anche tenere presente le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con arti fratturati ed i bambini.

Qualora siano presenti lavoratori disabili, il piano di emergenza deve essere predisposto tenendo conto delle loro invalidità.


## **CONSIDERAZIONI**

Quanto sopra riportato riguarda essenzialmente l'emergenza incendi, sarebbe invece più opportuno predisporre un piano che tenesse conto anche di ulteriori situazioni di emergenza (infortunio, ecc.)

1. Il piano deve contenere in modo esplicito le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incidente. Tali azioni devono essere semplici da ricordare e da mettere in atto (attivare un pulsante di allarme, comporre un numero di emergenza, ecc.).
2. A tutti i presenti devono essere indicate chiaramente quali sono le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro, si pone quindi il problema di dover informare non solo i lavoratori ma anche associati, studenti, ospiti, ditte esterne, ecc.
3. Devono essere pensate chiare disposizioni non solo per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco o dell'ambulanza ma anche per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo (luogo ed entità dell'evento, segnalazioni particolari, ecc.)
4. Devono essere specificate le misure da adottate per assistere le persone disabili.
5. I doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni quali per esempio: telefonisti, custodi, responsabili di servizio o esperimento, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza o del personale cui sono affidate particolari responsabilità (addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio, primo soccorso) devono essere chiaramente previsti.
6. Il Piano inoltre deve prevedere specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio (depositi infiammabili, depositi sorgenti radioattive, acceleratori, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, impianti, ecc)
7. Va posta particolare attenzione all'informazione. Vanno predisposti appositi manuali, va curata la segnaletica, soprattutto devono essere predisposte opportune procedure per assicurarsi che tutti gli interessati ricevano le informazioni opportune.


A titolo esemplificativo un piano di emergenza potrebbe essere organizzato nel modo seguente:

**NORMALE ORARIO DI LAVORO**  
(esempio: Lunedì - Venerdì ore 9 – 17)




**AL DI FUORI DEL NORMALE ORARIO DI LAVORO**

Se è presente un centralino sempre presidiato:



Se NON è presente un centralino sempre presidiato:



Un esempio di Piano di Emergenza è riportato al sito:

<http://sunlnl.inl.infn.it/~safety/emergency/default.htm>

Un ulteriore esempio applicabile ad un Dipartimento di Fisica può essere il seguente:

Durante l'orario di apertura del Dipartimento in caso di emergenza (incendio, infortunio, allagamento, ...) la prima azione che tutto il personale deve mettere in atto è semplificata il più possibile ed identificata nel **comporre un numero di emergenza**. Al numero di emergenza risponde la Portineria del Dipartimento (o il centralino o altro sempre presidiato).

Quando presidiata, la Portineria di Dipartimento coordina tutte le azioni di emergenza, compresi gli allarmi derivanti da pulsanti di emergenza, rivelatori di fumo, ....

Non appena la portineria riceve un segnale di allarme via telefono o attraverso altri allarmi attua le azioni riportate di seguito:

Durante il normale orario di lavoro (es. dalle ore 9.00 alle ore 17.00)

rintraccia la Squadra di Primo Intervento in turno (4 lavoratori scelti tra coloro appositamente formati per attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, primo soccorso e gestione delle emergenze) attraverso l'apposito cellulare e la invia sul luogo per coordinare i primi interventi. Attende poi dalla Squadra indicazioni circa la necessità di:

- chiamare immediatamente i Vigili del Fuoco, il Pronto Soccorso, ecc.
- rintracciare il Responsabile Servizi Tecnici, il Direttore, ecc.
- dare l'avviso di evacuazione

All'arrivo dei soccorsi fornisce loro tutte le indicazioni utili ad un intervento immediato.

Al di fuori del normale orario di lavoro

la Portineria stessa opera le misure necessarie ad affrontare l'emergenza, senza allontanarsi dal luogo presidiato:

- chiama i Vigili del Fuoco, il Pronto Soccorso, ecc.
- rintraccia il Responsabile Servizi Tecnici, il Direttore, ecc.
- dà l'avviso di evacuazione se necessario

All'arrivo dei soccorsi fornisce loro tutte le indicazioni utili ad un intervento immediato.

Durante l'orario di chiusura del Dipartimento

la gestione dell'emergenza è affidata ai presenti che quindi dovranno essere opportunamente formati. Un esempio di chiare indicazioni da fornire a chi può trattenersi presso i luoghi di lavoro anche durante l'orario di chiusura del Dipartimento è riportata di seguito:

## Durante l'orario di chiusura del Dipartimento la gestione di un'eventuale emergenza rimane totalmente a carico dei presenti

Durante l'orario di chiusura del Dipartimento chiunque rileva un fatto anomalo o pericoloso e non è assolutamente certo di potervi far fronte con successo deve:

Dare l'allarme telefonando, se necessario:

- ai Vigili del Fuoco: **0 – 115** (in caso di incendio)
- al Pronto Soccorso: **0 – 118** (in caso di infortunio)
- al Servizio di Pubblico soccorso: **0 – 113** (attentati, furti, ...)

specificando esattamente:

- ⇒ la natura dell'emergenza
- ⇒ la presenza di eventuali infortunati
- ⇒ il luogo esatto in cui si trova (Dipartimento di Fisica, via ....., quartiere.....)
- ⇒ le proprie generalità

In ogni caso deve segnalare l'accaduto all'ufficio ..... aperto 24 ore su 24 (**int. ....**)

Dopo aver segnalato l'emergenza è necessario uscire dall'edificio.

**Una volta usciti è importante dirigersi verso l'ingresso per attendere i soccorsi eventualmente chiamati e fornire loro indicazioni chiare:**

- **dove è localizzato l'incendio,**
- **dove si trova l'infortunato,**
- .....

### REGOLE PER L'EVACUAZIONE

Se si rendesse necessario abbandonare il luogo di lavoro:

- ⇒ Se possibile, lasciate in sicurezza le attrezzature (chiudete rubinetti occasionalmente aperti, chiudete bombole che erogano gas sulle quali stavate lavorando, spegnete eventuali attrezzature elettriche in utilizzo, ecc.).
- ⇒ **Abbandonate la zona senza indugi e senza usare gli ascensori o i montacarichi**
- ⇒ Aiutate lo sfollamento di eventuali altri colleghi presenti, salvaguardando prima di tutto Voi stessi. Una volta usciti segnalate ai soccorsi l'eventuale presenza di altre persone all'interno dell'edificio
- ⇒ Nell'abbandonare i luoghi di lavoro non portatevi al seguito oggetti voluminosi, ingombranti o pesanti e **non tornate indietro per nessun motivo.**
- ⇒ Lasciate accese le luci e chiudete la porta della stanza, ma non a chiave.
- ⇒ Chiunque rimane intrappolato deve **segnalare in ogni modo la sua posizione.**
- ⇒ Se rimanete intrappolati e l'incendio è all'esterno del locale cercate di sigillare la porta e le fessure con panni bagnati. **Inoltre in presenza di fumo o fiamme è opportuno:**
  - Coprirsi la bocca ed il naso con fazzoletti, possibilmente umidi, e, se necessario, camminare a carponi.
  - In presenza di calore proteggersi anche il capo con indumenti di lana o cotone, possibilmente bagnati, evitando i tessuti sintetici.
  - Non aprire eventuali porte calde, se necessario aprirle tenendosi dietro la porta e rimanendo pronti a richiuderle in caso di fiammata.